

CAMERA DEI DEPUTATI N. 630

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSCIA, GHIZZONI, PES

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti il transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione e degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale non docente

Presentata il 3 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, cosiddetto decreto-legge « *spending review* ») recano disposizioni concernenti il transito di personale docente inidoneo e degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Con questo intervento si è compiuta una doppia ingiustizia: a danno di insegnanti gravemente ammalati, che oggi offrono per quel che possono il loro contributo di lavoro alla scuola, e a danno dei

precari ATA, sulla cui pelle si gioca il cosiddetto « risparmio » di spesa. Persone queste ultime che con dedizione e competenza stanno svolgendo un lavoro per nulla semplice, visto l'appesantimento burocratico che grava sulle autonomie scolastiche dotate di segreterie ormai ridotte all'osso a causa dei tagli operati dal decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 13 stabilisce che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transita nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con decreto del direttore generale del competente ufficio

scolastico regionale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Con riferimento al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il comma 13 dispone poi l'utilizzazione, entro venti giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso l'azienda sanitaria locale, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, ovvero su posti di altra provincia. Il comma 14 riguarda il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C — esercitazioni di pratica professionale), per il quale si prevede il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto. Il transito è effettuato con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il personale è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il comma 15 dispone che i criteri e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Attualmente circa 3.500 docenti, poco più del 2 per cento degli insegnanti della scuola pubblica, sono inidonei all'insegnamento ma idonei ad altri compiti, come la

programmazione e l'approfondimento della didattica, le attività connesse all'insegnamento, le cosiddette « funzioni strumentali », la cura della biblioteca, dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso, di esami, dei test INVALSI.

L'inidoneità in un profilo, con l'opportunità di svolgere altri compiti, evita la discriminazione di un lavoratore per le sue condizioni di salute ed è anche un'opportunità per l'istituzione scolastica interessata di poter continuare ad usufruire, sia pure in parte, della professionalità di quel lavoratore.

Per questi motivi appare incomprensibile e lesiva del loro ruolo di docenti la scelta del decreto-legge *spending review* di spostare i docenti inidonei nei ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici delle scuole, con la conseguenza di fatto di « licenziare » i precari ATA. I docenti inidonei sono privati del loro ruolo e retrocessi di qualifica, chiamati a svolgere funzioni amministrative e tecniche per le quali non hanno nessuna preparazione e formazione. Questa scelta non aiuta la scuola, ma rappresenta l'ennesimo fattore di indebolimento, senza peraltro raggiungere gli obiettivi fissati di contenimento della spesa.

A tutt'oggi non è stato ancora chiarito il futuro del personale oggetto di queste norme e non sono state ancora regolate le modalità e i termini di questo passaggio, ma temiamo che tutto si compia prima della formazione del nuovo Governo.

La presente proposta di legge propone pertanto l'abrogazione dei commi in oggetto, nella convinzione che tali norme non risolvono né il problema del personale interessato né quello del personale ATA precario e sono lesive della professionalità e della dignità dei docenti e dello stesso funzionamento della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, determinati in 115 milioni di euro per l'anno 2013, in 111 milioni di euro per l'anno 2014 e in 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi e agli oneri comuni di conto capitale e di parte corrente, sono ridotte in misura tale da garantire risparmi di spesa per un importo complessivo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2013, a 111 milioni di euro per l'anno 2014 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, verifica gli effetti finanziari derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i

relativi importi sono inseriti in apposita tabella da allegare alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, gli interventi correttivi non risultino adeguati a conseguire gli obiettivi di risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con la legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, nella misura necessaria a garantire il rispetto dei predetti obiettivi di risparmio.

5. Il personale di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2014 nel caso in cui maturi i requisiti al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2013, in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

